

Riflessioni epistemologiche sull'analisi scientifica della *scena criminis*

di Francesco Squillace



Le scene del crimine appaiono generalmente mute all'osservatore laico. In qualche caso appaiono sussurrare qualcosa, ma cosa? E, soprattutto, a chi?

Per far "confessare" le reticenti scene del crimine, occorrono avvisati operatori professionali, capaci di "persuadere" le scene del crimine a raccontare la loro verità: la dinamica del delitto.

La Polizia Scientifica agisce in questa direzione, in base agli artt. 348, 2° comma, e al 1° comma dell'art. 354 c.p.p.

Compete alla Polizia Giudiziaria la salvaguardia dello stato dei luoghi, prima dell'intervento del Pubblico Ministero; questo sopralluogo giudiziario è quindi prerogativa degli Ufficiali di P.G., ossia del personale dal Vice Sovrintendente in su anche se, *ex art.* 113 delle norme di attuazione del c.p.p., in casi di urgenza e particolare necessità anche gli Agenti di P.G. possono compiere il sopralluogo in linea con i dettami del 2° comma dell'art. 354 c.p.p.

Il verbale di sopralluogo della scena del crimine sarà compilato con il seguente ordine:

1. descrittivo;
2. fotografico;
3. planimetrico;
4. dattiloscopico;
5. plastico.

Le regole per l'osservazione della scena del crimine prevedono una scansione visiva:

1. dal generale al particolare;
2. da destra verso sinistra;
3. dal basso verso l'alto



4. laddove sia presente un cadavere, esso sarà descritto procedendo dal capo verso i piedi.

Gli agenti della Polizia Scientifica intervengono sulla *scena criminis* solo su richiesta degli Uffici di prevenzione o investigativi, e non effettuano indagini e accertamenti di propria iniziativa, a meno che non siano prosecuzione e approfondimento di interventi effettuati precedentemente.

Quando viene disposta *attività tecnica* sul luogo del delitto, ossia accertamenti e rilievi di natura fisica, chimica o biologica, gli inquirenti si muovono nella piena *tutela dei diritti dell'indagato o dell'imputato* sicché, sulla scena del crimine possono svolgersi gli *accertamenti urgenti*, gli *accertamenti ripetibili* e quelli *irripetibili*.

Durante gli accertamenti urgenti, che la Polizia compie nell'immediatezza dei fatti, si cerca di contaminare il meno possibile i luoghi, di delimitare la zona e di documentare tutto e, in questa situazione, l'indagato spesso non può partecipare perché non è stato ancora individuato.

Con l'arrivo del Pubblico Ministero sulla scena del crimine, egli assume la direzione delle indagini e può scorgere, come innanzi anticipato, la necessità di effettuare un *sopralluogo tecnico*, costituente tipico atto della Polizia Scientifica.

Il *sopralluogo tecnico* sulla *scena criminis* è volto a far sì che la sua accurata descrizione tecnico-scientifica permetta la ricostruzione della dinamica dei fatti con il massimo della *verosimiglianza* possibile.

Alla luce delle concezioni generali sulla natura della realtà sociale, sulla natura dell'uomo e sul modo con cui quest'ultimo può conoscere la prima – da un punto di vista della Filosofia della Scienza, quindi (Kuhn, 1969; Bachelard, 1998) – può dirsi che l'alveo epistemologico in cui si dipana l'azione dei Gabinetti Regionali/Interregionali e Provinciali della Polizia Scientifica si configuri come un interessante punto di snodo tra i più recenti paradigmi della ricerca scientifica e sociale, specificatamente tra il paradigma postpositivista e quello, più attuale, interpretativista.

Ontologicamente, dal Postpositivismo l'attività della Polizia Scientifica attinge a uno statuto di realismo critico, in cui la realtà dell'azione sociale è sì "reale" ma, allo stesso tempo, conoscibile dall'osservatore solo in maniera imperfetta e probabilistica.

Epistemologicamente si avverte invece un'evoluzione verso i più recenti contributi del paradigma interpretativista; infatti, sembra scorgersi il riconoscimento – a partire dalla stessa Teoria dell'Interscambio di Edmond Locard (1931) – dell'esistenza di una non-separazione tra operatore tecnico della Polizia Scientifica e la *scena criminis*, quindi della sua interdipendenza.

Ciò richiama chiaramente il non-dualismo scientifico contemporaneo, che implica una grande attenzione procedurale e metodologica volta a minimizzare questa interazione che, con l'atto scientifico stesso del conoscere, interviene a modificare i reperti e lo stato dei luoghi.

Dal fronte *Metodologico*, che pure rappresenta questione che interviene a discriminare i due Paradigmi della Ricerca in commento, può dirsi che nell'equilibrato approccio operativo della Polizia Scientifica italiana convivano elementi propriamente postpositivisti con quelli, innanzi citati, interpretativisti (cfr. Guba e Lincoln, 1994, p. 109; Corbetta, 1999, p. 23).





Specificatamente, può notarsi che la predilezione per le tecniche manipolative e sperimentali schiuda la possibilità per il Pubblico Ministero di procedere *deduttivamente*, quindi di analizzare la scena del crimine nell'ambito falsificazionista popperiano (cfr. Popper, 1970), così come innovato da Imre Lakatos (1996); allo stesso tempo, però, l'attenta ricerca dell'interazione di queste oggettive evidenze empiriche e fattuali nel campo dinamico in cui vengono apprese, effettuata dagli investigatori, consente di attivare anche il fecondo approccio *induttivista*, di stampo interpretativista, secondo cui la conoscenza dei fatti sociali accaduti emerge dal basso, dalla realtà studiata, e non solo dalle congetture investigative iniziali.

Di fatto, la sofisticatezza epistemologica e teorica che informa il sopralluogo tecnico della Polizia Scientifica consente, se utilmente condotto lungo lo scosceso doppio crinale innanzi delineato, di *rendere agli inquirenti una verosimigliante lettura dinamica e processuale di eventi del passato a partire da quei rilievi tecnici, ex art. 354 c.p.p., che sulla scena appaiono, a prima vista, statici e slegati tra loro.*

Attraverso il proteiforme *panel* di tecniche di indagine che costantemente ed evolutivamente arricchisce la "cassetta degli attrezzi" e il know-how della Polizia Scientifica italiana, quest'ultima effettua i suoi accertamenti tecnici sulla scena del crimine.

Questi rilievi tecnici possono essere sia *accertamenti ripetibili*, sia *accertamenti irripetibili*.

I primi sono tali perché potranno essere ripetuti nel corso del processo e, perciò, l'indagato non viene avvisato in quanto, se arriva a processo, avrà comunque modo di eseguire nuovamente i medesimi accertamenti.

I secondi, invece, sono quelli che una volta effettuati forniscono un risultato definitivo che non potrà essere ripetuto perché, ad esempio, implicano la distruzione del reperto analizzato. In questo caso l'indagato o imputato deve essere avvisato, affinché egli possa nominare propri periti che potranno verificare le modalità di effettuazione dell'accertamento. Questo elemento è importante, perché se l'accertamento irripetibile è effettuato senza le garanzie di legge, esso risulterà inutilizzabile durante il processo contro chi non ha potuto usufruire di quelle garanzie.

Inizialmente, la scena del crimine sarà ispezionata dal personale della Polizia Scientifica che, dopo aver effettuato un *briefing* con i colleghi della P.G., indosserà i dispositivi di protezione idonei a evitare la contaminazione dell'ambiente. Gli operatori tecnici, quindi, procederanno con l'individuazione degli elementi utili all'indagine evidenziandoli con i righelli metrici, a cui seguirà la documentazione video-fotografica.

A seguire sarà effettuata la ricerca di impronte dalle superfici non asportabili, il prelievo di materiali organici e inorganici e la loro repertazione unitamente a tutti gli oggetti riguardanti il fatto-reato.

L'acquisizione di tracce di cose inerenti al reato dalla scena del crimine avviene, quindi, attraverso codificate tecniche di criminalistica tese a individuare, raccogliere e fissare le tracce presenti sulla scena del crimine.

Se sulla scena del crimine è presente un cadavere, i rilievi sul corpo saranno effettuati dopo l'arrivo del medico legale, fermo restando che per lo spostamento definitivo di un cadavere dalla scena del crimine occorrerà attendere l'autorizzazione del Magistrato competente.





Al termine del sopralluogo si effettua un *de-briefing* tecnico tra gli operatori della Polizia Scientifica volto a valutare se sia stata effettuata una rilevazione completa dei particolari significativi della scena del crimine e se sussiste la necessità di effettuare sequestri di beni mobili o della stessa area della scena del crimine, per l'effettuazione di sopralluoghi successivi.

Conclusioni

Le analisi forensi cercano di eliminare le interpretazioni soggettive, fondandosi su dati empirici e osservabili e ciò assegna alle prove scientifiche lo statuto di base solida e apparentemente incontrovertibile per giudizi legali, conferendo grande autorità alla polizia scientifica nelle indagini.

Eppure, l'eventuale prevalenza di un superato approccio eminentemente positivista e, così, di un certo dogmatismo empirico, rischia di ridurre fenomeni complessi a elementi misurabili, meramente quantitativi, e di trascurare aspetti sociali, psicologici o contestuali fondamentali nella comprensione piena del crimine.

L'evoluzione dei paradigmi della Ricerca scientifica, infatti, si muove sulla sempre maggior consapevolezza che i dati scientifici non sono *veri in sé*, bensì dipendenti da una complessa sinergia di fattori legati alla loro enucleazione dal contesto, ovvero, che la base empirica stessa della Scienza non è certa. Senza considerare, inoltre, che errori metodologici, contaminazioni delle prove o bias nell'interpretazione possano influire sui risultati delle analisi e sulla loro ripetibilità e attendibilità.

Non a caso, proprio al Falsificazionismo metodologico sofisticato di Lakatos può ricondursi l'autorevole incoraggiamento a non vedere le prove scientifiche come definitive ed a considerare gli errori e le contraddizioni tecniche attuali superabili con l'avanzare delle conoscenze aprendo, così, alla possibilità di revisione dei casi basati su nuove tecniche forensi.

I più attuali approcci epistemologici schiudono, altresì, alcune contraddizioni con i sistemi giudiziari che, infatti, tendono a considerare le prove scientifiche come definitive, senza lasciare molto spazio alla possibilità di confutazione, specialmente quando si tratta di tecniche "validate" come, ad esempio, l'analisi del DNA; mentre, allo stesso tempo, determinate prove forensi, come le analisi psicologiche o di dinamiche complesse, non appaiono per loro intrinseca natura facilmente falsificabili o confutabili "alla Popper", ponendo così questioni sull'uniforme scientificità di alcuni rilevanti aspetti delle indagini.

In sintesi, ferma l'importanza dirimente di tutte le evolute ed evolutive tecniche di analisi della polizia scientifica, occorre aver chiaro che anche le tecniche più avanzate possono essere soggette a errori umani, come cattiva gestione delle prove o interpretazioni errate; che anche le prove fisiche possono essere contaminate o mal analizzate, rendendo i risultati meno affidabili; che le indagini scientifiche sono processi culturali e interpretativi orientati da ipotesi investigative, pertanto soggettivi; e, infine, che le tecnologie forensi si basano su paradigmi scientifici che - come ogni paradigma nell'ambito della dinamica di innovazione teorica e tecnica - saranno plausibilmente superati da nuove scoperte e ciò implica che le prove raccolte, oggi, potrebbero essere, in futuro, considerate meno affidabili di quanto possano apparire nell'attuale sistema delle conoscenze scientifiche.



La “verità processuale” appare, pertanto, una sofisticata alchimia destinata a restare una, fortunatamente, sempre più accurata *approssimazione* alla verità grazie anche all’aggiornamento e all’evoluzione costante delle sempre più sofisticate tecniche di analisi della polizia scientifica.

F. Squillace, *Ph.D.*
Criminologo clinico

Bibliografia minima

- Bachelard G., *La filosofia del non. Saggio per una filosofia del nuovo spirito scientifico*, Armando, Roma 1998
- Corbetta P., *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, Il Mulino, Bologna 1999
- Esposito C., *Indagini e Tecniche di Polizia Scientifica*, Master in Criminologia Clinica e Scienze forensi, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, lezione del 19/05/2022
- Garofano L., Morizio F., *La scena del crimine. Manuale tecnico-scientifico per la polizia giudiziaria*, Halley, Macerata, 2019
- Guba E.G. e Lincoln Y.S., *Competing paradigms in qualitative research*, in Denzin N.K. e Lincoln Y.S. (Eds.), *Handbook of qualitative research* (pp. 105–117), Sage Publications Inc, 1994
- Khun T., *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Einaudi, Torino 1969
- Lakatos I., *La metodologia dei programmi di ricerca scientifica*, Il Saggiatore, Milano 1996
- Locard E., *Traité de criminalistique*, J. Desvigne et ses fils, Lyon, 1931
- Pepper I.K., Pecora C., *Guida alla scena del crimine. Metodi e procedure*, Odoja, Città di Castello (PG), 2023
- Popper K. R., *Logica della scoperta scientifica*, Einaudi, Torino 1970